

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

13° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 18 LUGLIO 1995

Presidenza del presidente BRAMBILLA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1665) Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di protezione ambientale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 2, 6, 9 e passim
ARMANI (LIF)	4, 20
CARCARINO (Rif. Com. Progr.)	4, 7, 8 e passim
GERELLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente	4, 5, 8 e passim
LASAGNA (Forza Italia) relatore alla Commissione	2, 4, 5 e passim
PINTO (PPI)	4, 5, 8 e passim
SPECCHIA (AN)	11, 16
STANISCIÀ (Progr. Feder.)	13, 14

I lavori hanno inizio alle ore 15,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1665) Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di protezione ambientale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1665.

Riprendiamo la discussione del disegno di legge, sospesa nella seduta del 22 giugno scorso, con l'esame degli emendamenti all'articolo 1 precedentemente accantonati.

LASAGNA, relatore alla Commissione. Signor Presidente, vorrei dare lettura della nuova formulazione che ho predisposto dell'emendamento 1.4:

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori o imballaggi per liquidi, prodotti con materiali diversi, definiti per il triennio 1990-1992 nell'allegato 1 al decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sono confermati fino al 31 dicembre 1998 e sono riferiti ai quantitativi immessi al consumo sul mercato al netto dei contenitori oggetto di ritiro per essere utilizzati allo stesso scopo.

2. Il termine del 31 marzo 1993 previsto dall'articolo 9-*quater*, comma 9, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è prorogato fino al 31 marzo 1999.

2-*bis*. Il comma 4 dell'articolo 9-*quater* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è sostituito dai seguenti commi:

“4. I consorzi svolgono per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:

a) assicurare la raccolta di contenitori e imballaggi per liquidi prodotti con materiali diversi e organizzarne lo stoccaggio, promuovendo le necessarie intese con i comuni, loro aziende municipalizzate o loro concessionari e contribuendo economicamente, d'intesa con i comuni, a sostenere i relativi oneri finanziari;

b) assicurare il riciclaggio, anche mediante avvio alle aziende che recuperano materie prime secondarie oppure energia, in coerenza con quanto stabilito al comma 8;

c) promuovere l'informazione agli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali e al favorire forme corrette di raccolta e smaltimento.

4-bis-. Ai fini di cui al comma 4, ivi compreso lo smaltimento, i consorzi stipulano apposite convenzioni con i comuni, loro aziende municipalizzate o loro concessionari. Le deliberazioni del consorzio sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti al consorzio stesso».

1.4 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Tale formulazione è stata predisposta in relazione ai risultati delle audizioni informali tenutesi con rappresentanti dell'AMSA, della Fedेरambiente, del Cobat e della Replastic e dell'incontro tenutosi con il dirigente generale del servizio ARS, del Ministero dell'ambiente, ingegner Mascazzini; grazie ad essi siamo venuti a conoscenza più nello specifico dei problemi connessi alla raccolta differenziata del materiale plastico all'interno del più vasto settore delle raccolte differenziate. Il direttore commerciale dell'AMSA, dottor Gallico, ci ha illustrato come viene effettuata la raccolta differenziata nella città di Milano e ci sono state espote le modalità con cui l'AMSA e la Replastic hanno risolto con successo tale problema.

In seguito, il dottor Mantica (vice presidente della Replastic), è entrato nel dettaglio, precisando i problemi cui avrebbe dovuto far fronte la stessa Replastic per poter applicare in altre realtà le metodologie utilizzate a Milano ed elencando le difficoltà che si ponevano nel realizzare la raccolta. I problemi riscontrati, infatti, non si erano determinati tanto per quanto concerneva il riciclaggio del materiale, che avveniva con successo (fatto salvo un problema connesso al tipo di mercato del prodotto finale), della plastica prodotta; piuttosto, essi esistevano in fase di raccolta dei rifiuti.

La modifica che sto proponendo con l'emendamento in esame aiuterebbe i comuni, ma anche lo stesso consorzio, a porre in atto un meccanismo grazie al quale il recupero possa avvenire più facilmente. In termini pratici vi sono consorzi come quello del piombo usato che attuano procedure collaudatissime e recuperano una percentuale, controllabile alla fonte, del 94 per cento. Con il consorzio Replastic si vorrebbero individuare dei meccanismi affinché si possa arrivare ad una percentuale molto alta di successo del recupero, al livello concordato con il Ministero, pari al 40 per cento del materiale immesso «a volume» sul mercato; siamo infatti riusciti a stabilire che il valore del «mercato» dovrebbe essere determinato dal volume del materiale che in esso viene immesso. Pertanto, sulle 350.000 tonnellate di materiale totale, questo consorzio dovrebbe avere un *target* di circa 150.000 tonnellate: delle 150.000 tonnellate previste, la Replastic oggi recupera circa il 20 per cento.

L'emendamento dovrebbe quindi andare verso la soluzione che ho esposto per cui il consorzio, in un periodo di tre anni, dovrebbe aumentare la percentuale di recupero dall'attuale 10 per cento al 40 per cento che, come ho detto, rappresenta il *target* stabilito. La variazione rispetto alla situazione precedente sta nell'assicurare la raccolta dei contenitori e degli imballaggi per liquidi contribuendo economicamente, d'intesa con i comuni, a sostenere i relativi oneri finanziari. Ciò dovrebbe dare la possibilità al consorzio di trattare con i comuni e i loro agenti, agendo anche nell'area della grande

distribuzione, con punti di raccolta diversi dai canali normali che continuano ad essere in questo momento usati.

PINTO. Desidero proporre una correzione formale al capo c), laddove si prevede di «promuovere l'informazione agli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali» occorre far seguire le parole: «ed a favorire» invece che: «e al favorire».

ARMANI. Non mi risulta del tutto chiara la norma contenuta nel comma 4-bis, laddove si stabilisce che: «Le deliberazioni del consorzio sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti al consorzio stesso». Vorrei che il relatore mi aiutasse a comprendere questo passaggio.

LASAGNA, *relatore alla Commissione*. In questo passaggio si riprende pedissequamente il testo originario della legge che istituiva i consorzi. È un meccanismo che in un certo senso obbliga la raccolta attraverso i consorzi stessi, e che ha funzionato molto bene per gli oli e per le bottiglie. Si dà così un indirizzo unico.

ARMANI. Di conseguenza si crea una costrizione che appare in qualche modo in contrasto con il principio dell'intesa con i comuni per quanto riguarda gli oneri finanziari.

LASAGNA, *relatore alla Commissione*. È quanto sta già avvenendo, anche se forse in modo blando. Con questo articolo si stabilisce in modo più deciso un indirizzo che è già operante.

CARCARINO. Al comma 1 si stabilisce che gli obiettivi minimi di riciclaggio sono confermati fino al 31 dicembre 1998. Da dove nasce questa data? Ho i testi legislativi sotto mano e non sono riuscito a collegare questa data del 31 dicembre 1998 al decreto-legge n. 397.

LASAGNA, *relatore alla Commissione*. Si tratta di una proroga. In questo momento abbiamo dalla Replastic l'informazione che sono riusciti a recuperare solo il 10 per cento. Poiché il *target* sarebbe pari al 40 per cento della plastica immessa a volume sul mercato e poiché loro considerano raggiungibile questo obiettivo nell'arco dei prossimi tre anni, durante l'audizione hanno chiesto di poter posticipare il termine entro cui arrivare agli obiettivi minimi.

GERELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. In realtà si tratta di una proroga.

CARCARINO. Questo non riesco a capire. Allora dobbiamo scrivere non: «sono confermati» ma: «sono prorogati».

LASAGNA, *relatore alla Commissione*. Accolgo le proposte di modifica testè avanzate.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti all'articolo 1, esprimo parere contrario.

GERELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.4 nel nuovo testo presentato dal relatore e testè riformulato e contrario a tutti gli altri.

LASAGNA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.3.

PINTO. Signor Presidente, avrei forse dovuto porre prima la domanda, ma se me lo consente, lo vorrei fare in questa fase.

La mia preoccupazione è correlata alla domanda formulata poc'anzi in ordine al comma 4-bis contenuto nell'emendamento 1.4 nel nuovo testo, laddove si dice che «le deliberazioni del consorzio sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti al consorzio stesso». Dal testo del comma 4 dell'articolo 9-*quater* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, non riesco ad evincere se dei consorzi obbligatori possano far parte anche i comuni; se fosse così, si determinerebbe una conflittualità tra le ipotesi della convenzione, che determina parità di condizione tra i soggetti che si convenzionano e l'atto di imperio che si prevede con la forma vincolante delle deliberazioni del consorzio.

LASAGNA, *relatore alla Commissione*. Per quanto mi risulta, il consorzio è istituito solo tra produttori, o comunque tra soggetti legati ad attività produttive o di smaltimento dei rifiuti e non può certamente comprendere i comuni.

Alla luce di quanto emerso dal dibattito, riformulo nel seguente modo l'emendamento 1.4 (Nuovo testo):

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori o imballaggi per liquidi, prodotti con materiali diversi, definiti per il triennio 1990-1992 nell'allegato 1 al decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sono prorogati fino al 31 dicembre 1998 e sono riferiti ai quantitativi immessi al consumo sul mercato al netto dei contenitori oggetto di ritiro per essere utilizzati allo stesso scopo.

2. Il termine del 31 marzo 1993 previsto dall'articolo 9-*quater*, comma 9, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è prorogato fino al 31 marzo 1999.

2-bis. Il comma 4 dell'articolo 9-*quater* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è sostituito dai seguenti commi:

«4. I consorzi svolgono per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:

a) assicurare la raccolta di contenitori e imballaggi per liquidi prodotti con materiali diversi e organizzarne lo stoccaggio, promuovendo le necessarie intese con i comuni, loro aziende municipalizzate o loro concessionari e contribuendo economicamente, d'intesa con i comuni, a sostenere i relativi oneri finanziari;

b) assicurare il riciclaggio, anche mediante avvio alle aziende che recuperano materie prime secondarie oppure energia, in coerenza con quanto stabilito al comma 8;

c) promuovere l'informazione agli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali ed a favorire forme corrette di raccolta e smaltimento.

4-bis. Ai fini di cui al comma 4, ivi compreso lo smaltimento, i consorzi stipulano apposite convenzioni con i comuni, loro aziende municipalizzate o loro concessionari. Le deliberazioni del consorzio sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti al consorzio stesso».

1.4 (Nuovo testo)/B

IL RELATORE

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.4 (Nuovo testo)/B, presentato dal relatore.

È approvato.

A seguito della precedente votazione, gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.5 sono preclusi.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 2.

(Catasto dei rifiuti)

1. Il termine per la presentazione della denuncia di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, resta differito, per il solo anno 1993, al 30 giugno 1994, al fine di consentire l'attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1993.

2. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, va interpretato nel senso che esso non trova applicazione ai rifiuti speciali, non provenienti da lavorazioni industriali, assimilabili agli urbani e conferiti al pubblico servizio.

3. L'articolo 3 del citato decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992 e le sezioni 3 e 4 dell'allegato 1 al medesimo decreto sono abrogati.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le denunce di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, eventualmente già inviate utilizzando modulistica non conforme a quella di cui al citato decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992, devono essere rinnovate entro il termine di cui al comma 1.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

2.1

CARCARINO

CARCARINO. Signor Presidente, do lettura dell'emendamento 2.1 in una nuova formulazione.

Sopprimere i commi 2 e 3; conseguentemente, al comma 4, sopprimere le parole: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 2.».

2.1 (Nuovo testo)

CARCARINO

Ho riformulato l'emendamento 2.1 con l'intenzione di sopprimere i commi 2 e 3 dell'articolo e conseguentemente, al comma 4, di sopprimere le parole: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 2.».

Vorrei preliminarmente leggere ai colleghi il comma 2 dell'articolo 2: «L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, va interpretato nel senso che esso non trova applicazione ai rifiuti speciali, non provenienti da lavorazioni industriali, assimilabili agli urbani e conferiti al pubblico servizio». È forse inutile che sottolinei che in questa sede dobbiamo discutere di differimento di termini, mentre con l'approvazione di questo articolo modificheremmo in parte alcune norme che noi riteniamo essenziali ed importanti. Vorrei anche leggere il comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 397. La prima parte di tale comma infatti recita: «Chiunque produca ovvero sia titolare degli impianti di smaltimento dei rifiuti sopraindicati è tenuto a comunicare alla regione o alla provincia delegata la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti e smaltiti. La denuncia deve essere effettuata a partire dal 1989, entro il 28 febbraio di ogni anno con riferimento ai rifiuti prodotti e smaltiti nell'anno precedente. La denuncia deve essere firmata dal legale rappresentante dell'azienda».

Signor Presidente, si tratta di modificare sostanzialmente la natura della vecchia norma, in un modo che noi non condividiamo. Noi riteniamo che il testo del comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 397 sia molto più chiaro e meno ambiguo al riguardo e proponiamo quindi alla Commissione di sopprimere il comma 2 dell'articolo 3.

Chiediamo poi anche la soppressione del comma 3, che recita: «L'articolo 3 del citato decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992 e le sezioni 3 e 4 dell'allegato 1 al medesimo decreto sono abrogati». Tale abrogazione interessa le modalità di rilevazione dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani effettivamente raccolti dal servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani. Non comprendiamo cosa significhi abrogare delle modalità che riteniamo essenziali, anche perchè pensiamo che questa abrogazione sia in sintonia con quella del comma precedente.

LASAGNA, *relatore alla Commissione*. Sulla proposta modificativa proposta dal senatore Carcarino mi rimetto alla Commissione.

Posso comprendere le ragioni della modifica richiesta dal senatore Carcarino; faccio osservare che si produrrebbe un meccanismo legislativo operante per un brevissimo lasso di tempo e perciò tale da generare notevole confusione. Del resto, la proposta è ragionevole, il disegno di legge sulle materie prime e seconde sta per giungere al nostro esame e lascerei a quel provvedimento di intervenire in materia. Pertanto mi rimetto alla Commissione.

GERELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Questo è il famoso comma riguardante i barbieri. Se si abolisce questo comma si torna ad obbligarli i barbieri a denunciare i capelli tagliati. Il comma risponde all'esigenza di chiarire che non devono essere denunciati i rifiuti speciali, non provenienti da lavorazioni industriali, assimilabili agli urbani, perchè questo produrrebbe pesantezze amministrative non giustificate e quindi un eccesso di controlli, sia pure a titolo di rilevazione. Pertanto il Governo è contrario.

PINTO. Vorrei pregare il senatore Carcarino, dopo i chiarimenti del Governo, di ritirare il suo emendamento.

Rivolgo questa preghiera perchè, prima dei chiarimenti del Governo, ero prossimo alla posizione del senatore Carcarino. Ora invece, rileggendo meglio l'articolo 2, mi sono convinto che il chiarimento attiene alla provenienza delle lavorazioni industriali, il che significa che tutti i rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani, frutto dell'attività urbana, vengono conferiti al pubblico servizio. È un meccanismo di normalizzazione ed il pericolo proveniente da un numero limitato di casi di rifiuti provenienti da lavorazioni industriali non credo debba indurre alla modifica del testo proposto dal Governo.

CARCARINO. È una materia che discutiamo da dodici mesi e non siamo ancora riusciti a trovare una soluzione ottimale. Tanto è vero che il testo sulle materie prime secondarie è stato reiterato: sono riuscito a leggerlo e devo dire che le aspettative della Commissione sono rimaste deluse.

Ritengo che argomenti assimilabili a questo dovrebbero essere affrontati nel decreto-legge sulle materie prime secondarie. E voglio sottolineare, signor Presidente, che stiamo parlando di differimento dei termini e non di modifica di norme già esistenti. Noi siamo chiamati solo a concordare o a dissentire su modifiche di termini e non su norme particolari. Comprendo il senso della richiesta del senatore Pinto, ma questa materia deve essere esaminata insieme al nuovo decreto-legge appena reiterato.

Chiedo la soppressione di questi commi per discutere della materia quando esamineremo il provvedimento sulle materie prime secondarie. Per questo motivo, pur ringraziando il senatore Pinto del suo intervento, mantengo l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1 nel nuovo testo, presentato dal senatore Carcarino

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

CARCARINO. Per coerenza con quanto ho detto a proposito del mio emendamento, voterò contro l'articolo 2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 3:

Art. 3.

(Disposizioni in materia di frantoi oleari)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, è sostituito dal seguente:

«1. I titolari di impianti di molitura delle olive, che abbiano natura di insediamenti produttivi ed i cui scarichi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano conformi ai limiti da osservare a norma degli articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, sono tenuti a presentare al sindaco, entro il 31 dicembre 1995, domanda di autorizzazione allo smaltimento dei reflui sul suolo. La domanda deve contenere l'indicazione dell'ubicazione dell'impianto, della sua potenzialità giornaliera e dei relativi volumi di acque reflue, del ciclo continuo o discontinuo di lavorazione, dell'attuale recapito dei reflui, nonché delle aree disponibili per eseguire lo smaltimento sul suolo. Copia della domanda medesima, entro lo stesso termine, deve essere inviata alla regione».

2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, prorogato, da ultimo, dall'articolo 19 della legge 20 maggio 1991, n. 158, è differito al 31 dicembre 1995.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I titolari degli impianti di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano osservato quanto ivi disposto sono tenuti ad ottemperarvi entro i successivi trenta giorni. Tale deroga non si applica ai soggetti che abbiano usufruito di contributi ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119».

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Ai titolari degli impianti che usufruiscono della deroga di cui al comma 1 si applica soltanto l'ammenda prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, nella misura pari ad un sesto del massimo».

3.2

CARCARINO

Al comma 2 sostituire le parole: «31 dicembre 1995» con le seguenti: «31 maggio 1996».

3.3

SPECCHIA, COZZOLINO, GRIPPALDI, CASILLO,
MOLTISANTI, CUSIMANO, NATALI, RECCIA

CARCARINO. Con l'emendamento 3.1 chiedo che i titolari degli impianti di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 10 del 1987 ottemperino entro 30 giorni agli obblighi previsti dal suddetto articolo 1, qualora non lo abbiano fatto.

Ribadisco che qui stiamo discutendo di differimento di termini e non di modifiche, mentre con questa norma si modifica una disposizione. Nei fatti l'articolo 1 del decreto-legge n. 10 stabilisce che: «I titolari degli impianti di molitura delle olive, che abbiano natura di insediamento produttivo e i cui scarichi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano conformi ai limiti ... sono tenuti a presentare al sindaco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di autorizzazione allo smaltimento dei reflui al suolo». Chiedo il rispetto di tale norma, perchè mi sembra grave che a distanza di 20 anni persone che non hanno ancora ottemperato alla legge continuino a scaricare i reflui sul territorio. Per 20 anni non si sono messi in regola ed è inammissibile per un paese civile come il nostro sancire in una legge questa situazione: bisogna intervenire per far rispettare la legge in modo rigoroso.

Ritengo grave che al comma 1 dell'articolo 3 si preveda una forma di autorizzazione che pone il sindaco - per essere chiari - in contrasto con se stesso, nella sua qualità di ufficiale preposto alla salute e all'igiene del territorio.

Signor Presidente, riteniamo che vada operata una scelta: il provvedimento si riferisce ad un differimento dei termini, e differirli dopo 20 anni «entro il 31 dicembre 1995» ci sembra una cosa abbastanza singolare: sembrerebbe che l'ambiente sia di qualcun altro e non sia invece qualcosa da tutelare e difendere; sappiamo benissimo, infatti, quale inquinamento producono i reflui dei cosiddetti frantoi oleari.

Chiediamo allora di modificare questo comma 1 con l'emendamento 3.1, dopo il quale, con l'emendamento 3.2, riteniamo opportuno inserire un comma 1-bis, con il quale chiediamo che a coloro i quali usufruiscono della deroga prevista dal precedente emendamento 3.1 si applichi l'ammenda prevista dal decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, nella misura pari ad un sesto del massimo. Insisto, signor

Presidente, che dal complesso dei miei emendamenti all'articolo 3 non scaturirà alcuna chiusura di frantoi.

SPECCHIA. Signor Presidente, intendo illustrare l'emendamento 3.3, ma vorrei cogliere l'occasione per dire qualcosa in più in merito all'articolo 3.

Mi sono meravigliato del contenuto degli emendamenti che ha poc'anzi illustrato il collega Carcarino. L'emendamento 3.2, infatti, è veramente un fuor d'opera, perchè istituisce il pagamento di un'ammenda per chi usufruisce di quanto previsto da una legge! Si verificherebbe, insomma, che chi in base alla legge intende usufruire della deroga prevista finisce per pagare anche un'ammenda: credo che nel sistema giuridico italiano un fatto del genere non sia mai accaduto, ma ne prendiamo comunque atto. Del resto, la negazione della proroga determinerà senz'altro quella chiusura di frantoi che si paventa da più parti.

L'emendamento 3.3, invece, cerca di tener conto della reale situazione dei frantoi oleari, perchè credo che in ogni momento bisogna parlare *cognita causa*.

Essendo pugliese, conosco abbastanza bene la situazione dei produttori oleari ed i problemi del settore, che non riguardano certo i grandi speculatori industriali, ma i frantoi e le cooperative. Si sarebbe dovuto provvedere a realizzare degli impianti specifici per lo smaltimento delle acque reflue, con oneri non posti a carico dei singoli frantoi (perchè questo ne avrebbe determinato la chiusura), ma a cura dei comuni e delle regioni. Ciò è stato fatto solo in pochissime occasioni, ma nella maggior parte dei casi, purtroppo, siamo in una situazione che obbliga il Parlamento a concedere deroghe per evitare la chiusura dei frantoi: peraltro ciò determinerebbe, per quanto riguarda ad esempio la Puglia, il blocco della locale economia, che proprio dalla lavorazione dell'olio ricava la maggior parte dei proventi; ma situazioni analoghe si potrebbero determinare anche in altre regioni d'Italia, perchè il problema non riguarda solo la Puglia.

D'altra parte sappiamo che questa procedura non deve o non può continuare ad essere applicata all'infinito ed anche in questa materia molte cose stanno cambiando, tant'è che giacciono presso la Commissione agricoltura del Senato diverse proposte di legge che potrebbero far fronte alla situazione, evitando ulteriori deroghe; vi sono proposte di legge dei colleghi di Alleanza nazionale, tra le quali anche una mia, ma anche del PDS, come quella del senatore Loreto, che prevedono appunto la messa a regime dello smaltimento dei reflui dei frantoi tramite spandimento sul terreno, ovviamente su determinati terreni piuttosto che su altri e in precise quantità, secondo i risultati di studi effettuati al riguardo. Vi sono studi, infatti, che hanno dimostrato che la procedura di spandimento, effettuata secondo certe modalità, non è dannosa, ma addirittura svolge l'azione del concime organico sul terreno stesso.

Malgrado il giacere di proposte di legge presentate da più parti politiche (dal Centro, dalla Destra e dalla Sinistra), d'ora in avanti chi applicasse la legge verrebbe punito, e i frantoi dovrebbero adeguarsi immediatamente alle normative: non capisco però come potrebbero farlo entro soli 30 giorni, come previsto dal provvedimento. Credo invece che dobbiamo concedere un tempo sufficiente affinché il Parlamento prenda

una sua posizione su queste proposte: il loro esame è già iniziato presso la competente Commissione, su di esse dovremo anche esprimere un parere. Una volta per tutte si affermi con certezza se il Parlamento non ritenga opportuno trattare tali proposte ovvero realizzare con risorse adeguate i necessari impianti di smaltimento, non facendone ricadere l'onere sui singoli, ma magari su consorzi, con costi d'uso non troppo alti, e comunque tali da poter essere agevolmente sopportati dai frantoi stessi, molti dei quali sono di piccole dimensioni.

Ho presentato insieme ad altri colleghi l'emendamento 3.3, ritenendo opportuno lo spostamento al 31 maggio 1996 del differimento temporale previsto al comma 2 dell'articolo 3, fissato al 31 dicembre 1995. Ricordo che già nel 1993, proprio qui in Senato, fu spostata la data della deroga al 30 giugno 1995, ritenendo che i frantoi non fossero in condizione di poter adempiere alla normativa prevista in quei tempi. Il disegno di legge in esame dispone che tale data venga ulteriormente spostata al 31 dicembre 1995, ma riteniamo questo differimento non adeguato alle esigenze, perchè la lavorazione delle olive avviene in tempi diversi sul territorio nazionale: la raccolta delle olive dall'albero, infatti, avviene a novembre, a dicembre e a gennaio, ma vi è anche la raccolta per caduta sul terreno e sulle reti, che si protrae nei primi mesi dell'anno. In questi casi la lavorazione è successiva: da noi, in Puglia, ed in molte altre regioni in Italia, si arriva addirittura ad aprile e a maggio.

Abbiamo quindi presentato l'emendamento per porre tutte le regioni nella stessa condizione. Se la lavorazione avviene in molte parti d'Italia ai primi mesi dell'anno, la proroga fino a dicembre non ha senso. Se proroga deve essere, tutti devono essere posti nelle stesse condizioni, con l'augurio che il nodo venga sciolto: o il Parlamento recepisce tutte le modifiche all'esame della Commissione agricoltura o le regioni e i comuni si attrezzeranno per fare in modo di realizzare questi impianti.

PINTO. Sull'emendamento illustrato con l'abituale chiarezza dal senatore Carcarino, vorrei intervenire soffermandomi prima di tutto sulla forma del testo che stiamo esaminando. L'articolo 3 modifica il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, prevedendo che: «I titolari di impianti di molitura, che abbiano natura di insediamenti produttivi ed i cui scarichi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano conformi ai limiti da osservare a norma degli articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, sono tenuti a presentare al sindaco, entro il 31 dicembre 1995, domanda di autorizzazione allo smaltimento dei reflui sul suolo». Mi si consenta di osservare che non stiamo approvando un decreto-legge, ma un disegno di legge e le differenze sono enormi e ben note: il decreto-legge entra infatti in vigore alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Questa norma, senatore Carcarino, non è una sanatoria, ma ha la finalità, a mio sommo avviso, di consentire ai comuni ed alle regioni un censimento preciso, alla data dell'entrata in vigore della legge, della situazione oggettiva in ordine alla gestione degli impianti di molitura. Non vuole sanare assolutamente nulla, ma indicare la situazione alla data del 31 dicembre 1995: questo è il termine indicato per consentire a coloro che gestiscono gli impianti di molitura e non sono in regola di

adeguarsi alla normativa. È uno stimolo per chi ha la possibilità di avviare.

Per chi non ha questa possibilità a causa della situazione ricordata dal senatore Specchia, c'è l'indicazione della domanda di autorizzazione, il che non significa affatto che la domanda equivale all'autorizzazione: si proseguirà ad una verifica delle condizioni dell'impianto ed il comune darà le prescrizioni necessarie perchè ci si adegui alla normativa.

Per questi motivi sono contrario agli emendamenti all'articolo 3 e favorevole al testo presentato dal Governo.

STANISCIA. Questa norma è in effetti una dichiarazione di resa del Governo e degli enti locali. Di questo si tratta!

Ogni anno i titolari degli impianti sono chiamati a fare domanda ai sindaci per avere l'autorizzazione allo smaltimento sui terreni, dopo aver avuto il parere delle unità sanitarie locali. In realtà questo non avviene perchè, come tutti sanno, è una autorizzazione a smaltire in maniera non legale. Infatti non è possibile smaltire sui terreni secondo i termini di legge perchè, tanto per fare un esempio, alcune leggi regionali pongono il limite di 20 metri cubi di smaltimento per ettaro. Per rispettare questa norma un frantoio di piccolissime dimensioni avrebbe bisogno di terreni di grandissima estensione. Questo nella realtà non si verifica e per di più sarebbe necessaria anche un'indagine biologica sul terreno prima di autorizzare lo smaltimento, per evitare di inquinare una falda acquifera. Così avviene che quando i frantoiani ottengono l'autorizzazione allo smaltimento gettano i reflui, possibilmente di notte, nelle fogne comunali, facendo andare in *tilt* i depuratori. E i sindaci fanno denuncia contro ignoti: io quest'anno ne ho fatte tre, ma dopo di ciò tutto è rimasto come prima.

In Abruzzo stiamo prorogando di anno in anno questa norma dal 1986. Secondo me è necessario che il Governo faccia una proposta seria sullo smaltimento dei reflui. Non possiamo scaricare sui frantoiani tutto questo peso economico, ma è anche vero che laddove: i depuratori ci sono non costano neanche molto per smaltire un metro cubo, quindi dieci quintali, di reflui ci sono alcuni depuratori che fanno pagare 50.000-60.000 lire; se allora il peso non sarebbe così insopportabile, è proprio perchè si consente di fare in un altro modo che si determina l'illegalità. A mio avviso è necessario un intervento deciso per finanziare i depuratori: è l'unico modo per affrontare seriamente il problema.

Inoltre questi reflui vengono prodotti a novembre-dicembre e fino a febbraio-marzo, cioè in periodi in cui non è possibile la fertirrigazione, perchè il terreno non la recepisce. Allora ci illudiamo che la fertirrigazione sia un sistema utile e diamo in realtà l'autorizzazione a smaltire dei reflui molto inquinanti negli scarichi fognari.

LASAGNA, relatore alla Commissione. Signor Presidente, credo si sia ampiamente dibattuto sul problema dei frantoi, ed il rinvio di termini previsto dall'emendamento 3.3 è legato alla stagione della raccolta e della molitura delle olive.

Per quanto riguarda invece le argomentazioni espresse del senatore Carcarino, ma anche quelle addotte dal senatore Staniscia, trovo che il

problema di base è che se venisse approvato in modo così restrittivo questo articolo finiremmo per mettere certi frantoi nell'impossibilità di poter lavorare; ritengo che questa sarebbe una tragedia molto grave rispetto alla possibilità di ricevere subito una risposta positiva all'invito effettuato al Governo dallo stesso senatore Staniscia, teso a far sì che esso si occupi in modo molto veloce di questo tipo di problematiche, anche perchè - come abbiamo visto poc'anzi per l'articolo 2 del provvedimento in esame - questo rinvio di termini concerne nuovamente un argomento inerente alle materie prime secondarie. Se infatti il Governo si fosse già occupato della questione, sicuramente questi rimandi ed estensioni di termini non sarebbero stati necessari per quanto riguarda la molitura delle olive, e la situazione non sarebbe divenuta così drammatica.

Anche se comprendo la posizione del senatore Carcarino, non sono d'accordo nell'assumere un atteggiamento così brutale in un'area produttiva così particolare, essendo poi ancora in attesa di una legge sulle materie prime e secondarie che tarda ad essere definitivamente approvata.

Sollecitando il Governo a risolvere il problema su questa base, esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.1 e 3.2, e parere favorevole sul 3.3.

GERELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il Governo si dichiara contrario agli emendamenti 3.1 e 3.2, e favorevole al 3.3.

Vorrei però anche fare un breve commento sulla base di quanto emerso in discussione. Si parla molto spesso di localismo e federalismo, ma solo quando si discute di qualcosa che non va. In questa sede non stiamo discutendo dell'effetto serra, ma di un'industria locale ed il rivolgersi al Governo è inopportuno, perchè il problema va risolto su base locale e regionale. Non vorrei, infatti, che il riferimento al Governo divenisse una pura figura retorica, perchè mi sia consentito di ricordare che anche il Governo era favorevolissimo alla conversione in legge del decreto-legge sulle materie prime secondarie, ma si è interrotta la discussione con crescente imbarazzo, e alla 1^a Commissione del Senato si è inveito contro il Governo perchè per l'undicesima volta ha presentato questo decreto-legge: ma il Governo ha fatto quel che poteva! Per seguire la via maestra del recepimento della direttiva era richiesta la specifica approvazione della delega contenuta nel disegno di legge del Governo, che attendiamo con impazienza per poter procedere nell'*iter*, pur riconoscendo che possono esserci state - e si potranno ancora determinare - manchevolezze da parte del Governo stesso.

Ripeto comunque che si tratta di un problema regionale e locale che deve essere risolto in quelle sedi, tenendo presente che in Europa il principio da seguire è quello che deve pagare chi inquina. Si prevedano pure dei consorzi, istituiti e sovvenzionati dai frantoi, sarà poi il consumatore a sostenere parte del costo del miglioramento ambientale.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

STANISCIA. Signor Presidente, intervengo per dichiarazione di voto.

La posizione del Governo, che prevede debbano essere i proprietari dei frantoi a consorziarsi e a realizzare gli impianti, non mi sembra opportuna, perchè prima di tutto il Governo dovrebbe impegnarsi a realizzare le tecnologie per la depurazione di queste acque reflue, che devono ricevere un trattamento speciale. Le difficoltà che oggi incontrano i comuni, le regioni e gli stessi frantoi è che non esiste una tecnologia adeguata, perchè i depuratori biologici svolgono la loro funzione con molta lentezza. Anche se la normativa giustamente prevede che questi reflui non possano essere diluiti in acqua, purtroppo i depuratori biologici - ripeto - funzionano con molta lentezza, perchè in questo tipo di depuratori bisogna immettere acque reflue in una percentuale che si aggira intorno all'1 o 2 per cento. Gli altri tipi di impianto di depurazione che l'Enea ed altre società del settore hanno cercato di perfezionare funzionano in modo diverso. Vi sono, ad esempio, quelli che funzionano attraverso evaporazione; anche in Puglia sono stati installati impianti del genere, il cui utilizzo costa dalle 50.000 alle 60.000 lire al metro cubo.

Quindi il Governo, lo Stato, gli enti pubblici devono intervenire per fare investimenti prima di tutto per la ricerca. Possiamo anche chiedere ai piccoli imprenditori di fare consorzi, ma la ricerca a monte va fatta dal settore pubblico. Non si capisce perchè facciamo - e per fortuna li facciamo - investimenti per la realizzazione di scarichi controllati e per gli impianti di incenerimento e non possiamo farne invece per lo smaltimento dei rifiuti dei frantoi. Con il piano triennale alcune regioni hanno finanziato degli impianti che poi non sono stati realizzati.

È possibile acconsentire ad una proroga, anche sapendo che essa si risolve in uno smaltimento illegale di questi reflui, ma soltanto se c'è la prospettiva di un programma di intervento che garantisca in due o tre anni gli impianti. Se invece il Governo pensa che si debbano arrangiare i frantoiani, i piccoli imprenditori, perchè il costo va addebitato a loro, allora andremo avanti così all'infinito visto che da vent'anni vige questo regime. Io, personalmente, me ne occupo da quindici anni per diversi aspetti e puntualmente ogni anno il problema si presenta, ogni anno si fa la proroga, ogni anno si smaltisce illegalmente. Affrontiamo una buona volta il problema: diamoci tre o quattro anni, ma affrontiamolo perchè con questo atteggiamento del Governo non andremo da nessuna parte.

Per queste ragioni ci asterremo sui tre emendamenti presentati.

GERELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il senatore Staniscia si è riferito soltanto al Governo, ma credo che ognuno debba fare la propria parte.

Per quanto compete al Ministero, sono disponibile ad organizzare una riunione tecnica con gli interessati e se i presenti vorranno partecipare saranno graditi ospiti. Si potrà esaminare quanto è possibile fare nel breve periodo in termini di programmazione per risolvere il problema.

PRESIDENTE. Riguardo a quanto ha detto il senatore Staniscia, vorrei ricordare che i depuratori normali non possono funzionare molto bene in questi casi. Si tratta di residui di oli insaturi, per cui in ambiente alcalino si possono formare dei saponi e si peggiora la situazione.

Forse sarebbe quasi meglio smaltirli adeguatamente sul terreno, ovviamente in modo controllato.

CARCARINO. Per quanto riguarda l'emendamento 3.3 concordo con quanto dice il collega Staniscia. Ho sottomano lo studio fatto dal professor Di Gioacchino di Pescara il quale ha dimostrato che lo smaltimento di acque di vegetazione sul terreno agrario risulta una soluzione molto complicata. Anche per questo ritengo che non possiamo andare avanti con ulteriori differimenti, ma trovando soluzioni tecnico-scientifiche valide. Sono, professor Gerelli, tra quelli che già nella discussione generale del disegno di legge hanno avuto l'impressione che lei non sia stato mai ben lieto di proporre questo testo al nostro esame per differire dei termini. Sappiamo che si tratta di un'eredità che questo Governo ha avuto; però ritengo che il Governo del paese ha un compito cui deve assolvere: deve studiare in modo adeguato le soluzioni da dare per impedire che si continui, come avviene da vent'anni a questa parte, a versare sul territorio materiale nocivo, provocando chissà quali danni. È un dato questo che i cittadini non conoscono.

Per queste ragioni voterò contro l'emendamento 3.3, che è un ulteriore differimento. Quello della tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini deve essere l'obiettivo fondamentale, mai dimenticato da alcun membro di questa Commissione.

SPECCHIA. Siamo contrari agli emendamenti 3.1 e 3.2, proprio per i motivi cui accennava il senatore Carcarino. I motivi sono uguali, ma il voto è opposto. Anche noi siamo, e non da oggi, perchè il problema venga risolto. Ho ricordato che vi sono eminenti studiosi, anche a livello internazionale, i quali hanno dimostrato - io non posso dire se è vero o meno - che lo spandimento sul terreno, su certi tipi di terreno di determinate quantità di reflui e con precise tecniche può addirittura essere di giovamento al suolo. Sulla base di questi studi i senatori di ben tre Gruppi hanno presentato proposte di legge che giacciono in Commissione agricoltura.

Il problema deve essere quindi risolto a monte, facendo ognuno la propria parte, affinché i frantoiani vengano messi in condizione di gestire i propri impianti. Ma per arrivare a questo obiettivo è necessario un differimento dei termini, quale quello proposto con l'emendamento 3.3, al quale siamo ovviamente favorevoli; perchè diversamente non avremmo nè la legge sullo spandimento sul terreno, nè gli impianti per lo smaltimento e costringeremmo soltanto una schiera di piccoli imprenditori a chiudere i battenti.

CARCARINO. Alla fine si modificano i parametri: c'è chi chiede soltanto delle deroghe alla legge Merli e quindi di continuare ad inquinare usufruendo di un parametro diverso. La stessa vicenda che abbiamo avuto per le industrie conciarie sul Sarno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Carcarino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Carcarino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Specchia.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 4.

(Denuncia di detenzione di specie protette di animali selvatici).

1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, per la presentazione della denuncia di detenzione di esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte I, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, resta stabilito al 30 giugno 1994, ad eccezione della presentazione delle denunce di detenzione degli esemplari di testuggini appartenenti alle specie *Testudo hermanni* (testuggine comune), *Testudo graeca* (testuggine greca) e *Testudo marginata* (testuggine marginata), per le quali è possibile autocertificare, entro il 30 giugno 1995, l'acquisizione delle stesse. La sanzione prevista dall'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, come sostituito dall'articolo 1 del citato decreto-legge n. 2 del 1993, non si applica nei confronti di coloro che hanno presentato, entro i termini previsti, la suddetta autocertificazione.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente è definito il modulo da utilizzare per la denuncia o autocertificazione di cui al comma 1; con la medesima procedura si provvede alle modifiche ed agli aggiornamenti del modulo stesso.

3. Il termine di cui all'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, è prorogato al 31 dicembre 1995.

4. È autorizzata per l'anno 1995 la spesa complessiva di lire 400 milioni per l'ulteriore finanziamento delle disposizioni del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 400 milioni per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

È approvato.

Art. 5.

*(Conservazione di alcune somme
nel bilancio dello Stato).*

1. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 1994 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 7001, 7104, 7301, 7302, 7303, 7304, 7352, 7405, 7410, 7411, 7601, 7602, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7718, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8504, 8600, 8630, 8650, 1552, 1556, 1561, 1562, 1557, 1558, 1704 e 1706, disponibili al 31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per l'anno successivo. Per i residui dei capitoli 7101, 7103, 7301, 7351, 7406, 7601, 7602, 7603, 7604, 7605, 7701, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706 e 7951 non operano, sino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di cui all'articolo 36, comma terzo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

2. Per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale e dei suoi aggiornamenti, di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1989, n. 305, e del programma triennale per le aree naturali protette e dei suoi aggiornamenti di cui all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio anche in capitoli di nuova istituzione in termini di competenza, di cassa e in conto residui, compresi trasferimenti di fondi da capitoli di parte corrente a capitoli di conto capitale, anche di nuova istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ed in quelli di altre amministrazioni interessate.

3. Le somme iscritte sui capitoli 7864 e 7865 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti.

Sopprimere l'articolo.

5.2

IL RELATORE

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Le somme di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 1993, n. 294, rinvenienti dallo stanziamento e residui 1994, non utilizzate nell'anno 1995 ai sensi dell'ultimo capoverso del predetto comma 2 possono essere utilizzate nell'anno 1996».

5.1

IL RELATORE

Ricordo che la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario sull'emendamento 5.1, presentato dal relatore, come pure sull'intero articolo 5.

LASAGNA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 5.1.

Ho presentato l'emendamento 5.2, soppressivo dell'articolo 5, proprio in relazione al parere contrario espresso dalla 5^a Commissione permanente.

GERELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il Governo esprime parere contrario sull'emendamento 5.2.

PRESIDENTE. Poichè non sono stati presentati altri emendamenti, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 5.

Non è approvato.

Art. 6.

(Sanatoria)

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti in materia di differimento di termini sulla base dei decreti-legge 2 gennaio 1992, n. 1, 1^o marzo 1992, n. 195, 30 aprile 1992, n. 274, 1^o luglio 1992, n. 325, 30 dicembre 1992, n. 512, 2 marzo 1993, n. 48, 28 aprile 1993, n. 130, 30 giugno 1993, n. 212, 30 agosto 1993, n. 330, 29 ottobre 1993, n. 429, 28 dicembre 1993, n. 542, 26 febbraio 1994, n. 134, 29 aprile 1994, n. 257, 27 giugno 1994, n. 414, 27 agosto 1994, n. 514, 28 ottobre 1994, n. 601, 28 dicembre 1994, n. 723, 25 febbraio 1995, n. 55, e 29 aprile 1995, n. 140, nonchè quelli posti in essere sino alla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente alle materie disciplinate dalla legge stessa.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1 sostituire le parole: «e 29 aprile 1995, n. 140» con le seguenti: «29 aprile 1995, n. 140 e 28 giugno 1995, n. 256».

6.1

IL RELATORE

LASAGNA, *relatore alla Commissione*. L'emendamento che ho presentato mira a sostituire al comma 1 le parole «e 29 aprile 1995, n. 140» con le seguenti «29 aprile 1995, n. 140 e 28 giugno 1995, n. 256».

PINTO. Vorrei capire cosa comporti questa aggiunta.

LASAGNA, *relatore alla Commissione*. Essa concerne il differimento dei termini previsti dall'ordinamento legislativo in materia di opere pubbliche, territoriali e ambientali.

PINTO. Si sta trattando di un decreto-legge che, come si sa, ha una validità di 60 giorni, entro i quali deve essere convertito in legge. Come possiamo, alla data odierna, fare riferimento alla circostanza che restano validi gli effetti prodotti da un decreto-legge che non è stato an-

cora convertito in legge? Se poi esso diventa legge, non ha infatti più bisogno di un riferimento alla validità di quegli atti!

LASAGNA, *relatore alla Commissione*. Il riferimento al decreto-legge 28 giugno 1995, n. 256, deve essere inserito nel disegno di legge affinché sia esaminato dalla Camera per evitare che in mancanza di conversione il provvedimento debba tornare nuovamente all'esame del Senato.

CARCARINO. Ma il problema è che questo è un disegno di legge, e non decade!

ARMANI. Ma se poi il citato decreto-legge fosse convertito in legge?

PINTO. Se il decreto-legge è convertito in legge, non ha bisogno di ulteriori puntelli, perchè si perfeziona da sè.

Questa necessità interviene quando un decreto-legge è decaduto, per «fare salvo» il periodo della intercorrenza tra l'emanazione del decreto e la mancata conversione, laddove si producono effetti giuridici che vanno tutelati. Ma se il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 256, sarà convertito in legge, non vi sarà bisogno di alcuna specifica approvazione, nè mi giunge comprensibile il riferimento alla possibile navetta.

CARCARINO. Desidero chiedere al Presidente se questo emendamento è da considerarsi accoglibile, e chiedo al Governo, nella persona del professor Gerelli, un parere su di esso.

PRESIDENTE. Propongo che la seduta venga sospesa per qualche minuto, al fine di approfondire la questione.

Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori, sospesi alle ore 16,50, sono ripresi alle ore 16,55.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

LASAGNA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, desidero ringraziare il senatore Pinto, il quale ha fornito delle indicazioni che ritengo valide e che mi inducono a ritirare l'emendamento 6.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

CARCARINO. Esprimo il voto contrario sul disegno di legge nel suo complesso.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo emendato.

È approvato.

Propongo di dare al relatore mandato ad apportare, in sede di coordinamento, le correzioni di carattere meramente formale che si renderanno necessarie.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori terminano alle ore 17.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE

